

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 120/36/2012

Svolgimento del processo

- 1) La ricorrente Kingcom s.r.l. in liquidazione è stata destinataria di un accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate rettificava, a integrazione di altro precedente accertamento notificato alla società, l'imponibile Irpeg e Irap dichiarato per l'anno di imposta 2003, riprendendo a imposizione costi per € 56.796.649,00 ritenuti non deducibili in quanto riferiti a "fatture per operazioni inesistenti". Con sanzioni e interessi di conseguenza.
- 2) L'accertamento veniva opposto dalla Kingcom. s.r.l. con ricorso avanti questa Commissione nel quale viene eccepito preliminarmente "la violazione del principio di unicità della rettifica fiscale" e si sostiene nel merito che i costi ripresi dall'Ufficio riguardano acquisti di materiale informatico da considerarsi deducibili in quanto documentati e inerenti l'attività svolta dalla ricorrente.
- 3) L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio insistendo nella pretesa tributaria.
- 4) All'udienza del 13.10.2011 le parti hanno discusso la controversia che è quindi passata in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è privo di fondamento e va pertanto respinto.

- 1) L'eccezione preliminare ("violazione del principio di unicità della rettifica fiscale") va respinta.

Infatti, come riportato nell'accertamento e ulteriormente argomentato dall'Ufficio in memoria di costituzione (pagg. 7 e 8), l'accertamento in questione è stato fatto sulla base dei nuovi elementi scaturiti dall'indagine penale svolta sulla contribuente. Torna pertanto applicabile l'art.43 comma 4 D.P.R. 600/1973.

- 2) Quanto al merito della controversia, si osserva che non è certo sufficiente, come pretende la ricorrente, a comprovare la sussistenza dei costi il fatto che essi siano documentati da fatture e mezzi di pagamento. Infatti, come ritenuto dalla Cassazione (sentenza n.7144/2007) non costituisce prova dell'esistenza dei costi la mera esibizione di fatture o di mezzi di pagamento che costituiscono l'ovvio schermo adottato dall'evasore per coprire i costi inesistenti

- 3) Inoltre, come risulta dai documenti prodotti dall'Ufficio, l'amministratore della Kingcom s.r.l. è stato sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all'art.2 D.Lgs n.74/2000 per avere per l'appunto utilizzato fatture per operazioni inesistenti al Time di detrarre in sede di dichiarazioni dei redditi della società costi inesistenti.

Il procedimento penale si è concluso con sentenza di applicazione della pena ex art.444 c.p.p. che integra sufficiente prova del fatto che i costi detratti dalla contribuente sono fittizi.

Infatti, come ritenuto dalla Cassazione con sentenza n.24587/2010, "la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc.pen. (cosiddetto "patteggiamento") costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia

del giudicato, ben può essere utilizzato come prova dal giudice tributario nel giudizio di legittimità dell'accertamento."

4) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano definitivamente pronunciando sulla controversia di cui in epigrafe, così provvede:

respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 15.000,00.